



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa delle senatrici CARLONI e CHIAROMONTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Istituzione della rete dei musei nazionali di scienza  
e tecnica (REMUNAST)

ONOREVOLI SENATORI. – Il museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano e l'istituto e museo di storia della scienza di Firenze costituiscono ad oggi gli unici enti riconosciuti dallo Stato come musei scientifici nazionali. Ad essi è assegnato il compito sia di conservare un ingente ed eccezionale patrimonio tecnico-scientifico, che rispecchia figure e momenti essenziali della storia culturale del nostro Paese, sia di valorizzarlo adeguatamente anche al fine di promuovere un'efficace e capillare diffusione della cultura scientifica.

La società consortile «Città della scienza di Napoli», gestisce la Città della scienza di Bagnoli, l'unico *Science center* in Italia che per le cospicue dimensioni, la rilevante capacità operativa, le efficaci strategie di promozione della cultura scientifica e della innovazione tecnologica e dei relativi indotti economici produttivi lo rende oggi competitivo rispetto alle molteplici analoghe strutture presenti nel resto del mondo; qualità che hanno portato Città della scienza ad essere nominata nel 2005 «Museo scientifico dell'anno» da parte dell'*European Museum of the Year Award*.

Le tre istituzioni vantano sedi di vaste dimensioni, sono dotate di attrezzature avanzate, dispongono di un cospicuo patrimonio di risorse umane e professionalità tecnico-scientifiche qualificate, intrattengono rapporti di collaborazione stabili con centri di eccellenza a livello internazionale, sviluppano programmi incisivi di comunicazione, attraverso la sistematica produzione di mostre, l'impiego delle tecnologie dell'informazione, l'allestimento di laboratori didattici e per le scuole, la programmazione di attività di formazione, la realizzazione di ricerche,

la pubblicazione di studi, di cataloghi e di strumenti educativi.

I tre enti sono, inoltre, già oggi meta di pubblico numeroso, valutabile complessivamente in circa 800.000 visitatori per anno, ai quali vanno aggiunte molte decine di milioni di contatti generati dai loro siti *web*, peraltro in continuo sviluppo sia per quanto attinenti ai contenuti, sia per l'utenza coinvolta.

Va sottolineato che le tre istituzioni, pur operando a livello nazionale ed internazionale, esercitano, per la loro collocazione geografica, un impatto particolarmente incisivo rispettivamente nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del Paese, dando così vita, nel loro complesso, a una cerniera istituzionale con capacità di servizio per l'intera popolazione italiana, oltre che per il cospicuo numero di visitatori stranieri che affollano le aree metropolitane di Milano, di Firenze e di Napoli.

Va evidenziata, infine, anche la complementarietà dell'offerta e delle competenze delle tre sopramenzionate istituzioni. La fondazione museo nazionale della scienza e della cultura industriale e delle tecniche di Milano si pone come obiettivo quello di essere uno strumento efficace, innovativo, dinamico e flessibile per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica accessibile a tutti, con particolare attenzione alla vita quotidiana e agli scenari futuri. L'istituto nazionale di storia della scienza di Firenze rappresenta altresì un centro di eccellenza per la tutela del patrimonio scientifico, per la storia delle scienze e per l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione per la diffusione della cultura scientifica. La Città della scienza di Napoli rappresenta l'unico museo interattivo del Paese e costituisce un centro

di riferimento per le attività di educazione alle scienze, di formazione e di orientamento per le professioni tecnico-scientifiche e di trasferimento alle imprese della cultura scientifica per la promozione di nuove imprese basate sui saperi innovativi.

La complementarietà di competenze, di bacino geografico e di vocazioni, assieme alle comuni finalità di operare per qualificare e potenziare le attività di diffusione scientifica hanno già indotto le tre istituzioni a stabilire un rapporto programmatico di collaborazione organica le cui modalità e i cui fini sono espressi nella convenzione da esse stipulata.

La convenzione si fonda sulla consapevolezza condivisa circa l'opportunità di un processo di integrazione che, pur garantendo piena autonomia ai singoli enti, miri alla realizzazione di una rete nazionale per la diffusione della cultura scientifica che individui nelle tre istituzioni altrettanti poli centrali capaci di sviluppare azioni coordinate di tutela e di valorizzazione del patrimonio tecnico-

scientifico e industriale, di sensibilizzazione alle tematiche delle scienze soprattutto dei giovani in età scolare (anche per contrastare il fenomeno preoccupante della crisi delle vocazioni scientifiche) e di una efficace e capillare promozione della cultura scientifica, fondata su iniziative e contenuti di qualità certificata.

Per sostenere questi sforzi e per dare ulteriore slancio a questa collaborazione è necessario garantire risorse pubbliche adeguate per il funzionamento e per il potenziamento e manutenzione delle strutture e delle attrezzature dei tre enti, in modo da metterli in condizione di svolgere efficacemente un'azione integrata a favore della valorizzazione del patrimonio e della diffusione della cultura scientifica.

A tal fine, viene pertanto prevista l'istituzione della rete nazionale dei musei nazionali di scienza e tecnica.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della Rete dei Musei Nazionali di Scienza e Tecnica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la rete dei musei nazionali di scienza e tecnica (REMUNAST), costituita dal museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, dall'istituto e museo nazionale di storia della Scienza di Firenze e dalla Città delle scienze di Napoli.

2. Ai fini della presente legge, la Città della scienza di Napoli è riconosciuta dallo Stato come museo scientifico nazionale.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. La rete dei musei nazionali di scienza e tecnica ha la finalità di assicurare il potenziamento della capacità operativa degli enti di cui all'articolo 1 nella tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico e nella diffusione della cultura scientifica, favorendo, attraverso la costituzione di un rapporto permanente di collaborazione, le attività coordinate di ricerca, di comunicazione, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione, espositive, convegnistiche, laboratoriali, didattiche e formative, nonché ogni altra iniziativa utile alla realizzazione dei loro fini istituzionali.

## Art. 3.

*(Giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali di scienza e tecnica)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento della rete dei musei nazionali di scienza e tecnica, è istituita la Giunta di coordinamento, di seguito nominata «Giunta», che, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti di cui all'articolo 1, ha il compito di:

a) garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività degli enti di cui all'articolo 1;

b) favorire l'utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche, provenienti anche da altre istituzioni, quali i Ministeri, gli enti pubblici territoriali ed ogni altro soggetto pubblico e privato, allo scopo di potenziare le capacità di attrazione e di rendere più efficaci le strategie di promozione della cultura scientifica;

c) coordinare la partecipazione comune ai progetti di ricerca e valorizzazione nazionali, europei e internazionali;

d) definire le iniziative da adottare per stabilire un dialogo permanente e la collaborazione tra gli enti di cui all'articolo 1 e le altre realtà istituzionali che operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio scientifico e per la diffusione della cultura scientifica.

2. La Giunta è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 1, designato dal rispettivo organo direttivo. I membri della giunta restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. La Giunta ha sede a rotazione, ogni due anni, presso uno degli enti di cui all'articolo 1, che provvede a proprio carico a garantirne l'operatività. La presidenza della Giunta è assunta a rotazione biennale dai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1.

4. La Giunta trasmette annualmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca ed al Ministero, per i beni e le attività culturali un rapporto sulle attività integrate e di cooperazione, e sui loro effetti per la valorizzazione del patrimonio e per la diffusione della cultura scientifica svolte nell'anno precedente, assieme al programma delle iniziative coordinate elaborate per l'anno in corso. Il rapporto formula proposte concernenti le misure eventualmente da adottare per migliorare l'efficacia dell'azione coordinata degli enti di cui all'articolo 1.

#### Art. 4.

##### *(Finanziamenti)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, è stanziata la somma complessiva di 15 milioni di euro annui, da ripartire in misura eguale tra gli enti di cui all'articolo 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente a conferma da parte di una commissione di esperti nominati di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di una dettagliata relazione, trasmessa da ciascuno degli enti di cui al comma 1, concernente l'andamento finanziario e corredata dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dal bilancio preventivo per l'anno quello successivo.

3. Allo scopo di creare e consolidare la rete museale, una parte delle risorse erogate in base al comma 1, nella cifra massima dell'1 per cento, è destinata alla realizzazione di attività che mettano in sinergia risorse umane, professionalità e competenze tecniche degli enti di cui all'articolo 1 e alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 6.

*(Disposizioni finali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» e l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza sono esclusi dall'ammissione ai contributi previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data gli enti di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza congiunta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione.

